



Comune di FRAZZANO'

Città Metropolitana di Messina

Ufficio del Sindaco

P. IVA 00420090839

sindaco.dipane@comunefrazzano.it

PEC: sindaco@pec.comunefrazzano.it



ORDINANZA N. 20 del 2/03/2020

IL SINDACO

Vista la comunicazione del dott. veterinario L'Abbate Luigi Oscar del 28/08/2020, pervenuta al protocollo di codesto Comune in data 31.08.2020, riferita alla constatazione di decesso, effettuata in Frazzanò (ME), c.da Acquicella, di n. 1 UNO – Ariete/ ovino n. 0380083000430947, allevato dal sig. **RIZZO SANTO** nato a Frazzanò (ME) l' 11/04/1942, ivi residente via S. Ippolito n. 42, identificato con Codice Aziendale n.IT026 ME042;

Considerata la necessità e l'urgenza di intervenire a tutela della salute pubblica provvedendo alla distruzione della carcassa mediante interrimento così come previsto dal D. lgv. n. 508/92;

Rilevato che lo smaltimento della carcassa sopra citata, dovrà essere eseguito mediante incremento o sotterramento sul posto senza creare danni ambientali a cura e spese del sig. Rizzo Santo, come sopra generalizzato;

Ritenuto necessario adottare misure idonee ai fini della salvaguardia della salute pubblica;

Visto l'invito del Responsabile del Servizio Veterinario dell' A.S.P. di Messina distretto di S. Agata di Militello;

Visto il disposto del Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320/54

Visto il D.L.G. n. 3109 del 30.03.2004, in materia di sotterramento animali morti in luoghi inaccessibili o isolati;

Visto il Decreto Legislativo n. 508/92;

Visto l'art. 50 comma 5 del T.U. D.L.G. Del 18.08.2000 n. 267

ORDINA

- Al sig. **Rizzo Santo**, sopra generalizzato di procedere alla distruzione della carcassa di animale della specie ovina secondo le modalità previste dalla legge;

Tale distruzione dovrà avvenire, nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di 24 ore dalla notifica della presente;

L'interramento dovrà avvenire, a cura e spese del proprietario, in un sito messo a disposizione dallo stesso, nel rispetto delle seguenti precauzioni:

- 1) Zona priva di falde acquifere e/o corsi d'acqua superficiali, realizzare una buca di circa 2,5 mt. di profondità;
- 2) Distendere un telo in plastica sul fondo della buca e adagiarvi le spoglie dell'animale;
- 3) Aspergere calce spenta o ipoclorito di sodio, sulla carcassa;
- 4) Coprire la carcassa coi lembi del telo ed eseguire l'interramento;
- 5) Delimitare l'area in modo da renderla identificabile.

- All'ufficio Tecnico, di provvedere alle operazioni di smaltimento della carcassa qualora il sig. Rizzo Santo, non ottemperi, addebitando allo stesso la relativa spesa;
- All'Ufficio di Polizia Municipale, di verificare che vengano messe in atto tutte le operazioni per la distruzione della citata carcassa.

AVVERTE CHE

contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e segg. Della L. 6.12.1971 n. 1034;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Regione, nei termini e nei modi previsti dalla Legge.

Copia delle presente ordinanza deve essere pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni e notificata al sig. Rizzo Santo, all'Ufficio Tecnico, e all'Ufficio di Polizia Municipale, - sede , ed inviata alla Asl competente per territorio.

Dalla Residenza Municipale, addì 02/09/2020.



IL SINDACO
Ing. Gino Di Pane